



**Decreto 14 settembre 1994, n.741**

**Regolamento concernente l'individuazione della figura del relativo profilo professionale del fisioterapista**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;  
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;  
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;  
Ritenuto di individuare la figura del fisioterapista;  
Ritenuto che nell'ambito del profilo del fisioterapista vadano ricondotte, come formazioni complementari, le figure del terapeuta occupazionale e del terapeuta della psicomotricità;  
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;  
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

**Art.1.**

1. E' individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
  - a. elabora, anche in équipe multidisciplinare la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
  - b. pratica autonomamente attività terapeutiche per la rieducazione del programma di rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
  - c. propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
  - d. verifica la rispondenza delle metodologie riabilitative attuate agli obiettivi di recupero funzionale.
3. Svolge attività di studio e di didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale:
  - a. la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l'assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriali o psichico;
  - b. la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia della vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell'utilizzo dei vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente.
5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specialistiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e cessa in presenza di mutate condizioni di fatto.
6. Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

**Art.2**

1. Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

**Art.3**

1. Con decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: Costa

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994

Registro n. 1 Sanità, foglio n. 357